

**PERUGIA 1416 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**STATUTO**

**I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA FINALITA'**

**Art.1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita l'Associazione Riconosciuta di Promozione Sociale denominata: "**PERUGIA 1416 - Passaggio tra Medioevo e Rinascimento**", più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno il "Terzo Settore"; a far luogo dall'istituzione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e ss. del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo A.P.S. che ne costituirà peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita nella denominazione, in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alla Legge 7 dicembre 2000, n.383 nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno le associazioni di promozione sociale ovvero il "Terzo Settore".

Fino all'istituzione del suddetto registro, l'Associazione sarà iscritta nel registro nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'art. 7 della L. 383/2000.

**Art.2 - SEDE E DURATA**

La Associazione ha sede in Comune di Perugia.

**Art.3 - SCOPO**

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione svolge in via esclusiva, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, ogni iniziativa utile alla qualificazione culturale ed artistica della comunità della Città di Perugia mediante l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di rievocazioni commemorative di fatti, avvenimenti e periodi propri del patrimonio storico cittadino, anche con riferimento alle aggregazioni rionali della Città, e la loro diffusione sul territorio nazionale e internazionale. In particolare l'Associazione promuove ed organizza con il Comune di Perugia, quale promotore, l'evento denominato "Perugia 1416" per il quale detiene il dominio internet e che potrà comprendere al suo interno manifestazioni culturali e artistiche, museali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche e di animazione.

L'utilizzo del marchio, registrato dall'Associazione in data 8/4/2016 presso la Camera di Commercio di Perugia, Progr 1428, Cod.Reg.RICE, deposito marchio 302016000036434, sarà consentito anche al Comune di Perugia in considerazione della fattiva partecipazione alla sua, realizzazione grafica.

L'associazione inoltre promuove ed organizza eventi, convegni, dibattiti, stages, incontri, conferenze, seminari e cicli di lezioni, percorsi di formazione, scambi culturali, concorsi e premi, ove il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno anche in concorso e collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà anche svolgere attività editoriale, cartacea e/o digitale-telematica, storica, letteraria e musicale, curando la pubblicazione e la diffusione e periodici anche attraverso la creazione e promozione di sito web, diffusione di bollettini di informazione, newsletter, giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse e con ogni altro mezzo di diffusione consentito dalla legge rivolti anche ai non associati, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi associati. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà incaricare e/o avvalersi di artisti, docenti, professionisti, conferenzieri, esperti e di ogni altra figura specializzata esterna ad essa. Inoltre l'Associazione può proporre, sia come partner che come capofila, progetti di interesse culturale nell'ambito di bandi regionali, nazionali ed europei, e promuovere campagne di crowdfunding per propri progetti o per progetti di carattere socio-culturale e di tutela del patrimonio storico culturale, nel rispetto dell'art. 7 D.Lgs.117/2017.

L'Associazione potrà provvedere a gestione e o acquisizione di spazi propri o di terzi al fine di organizzare e promuovere le proprie attività sociali.

Nell'ambito delle proprie finalità, l'Associazione potrà altresì aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia e potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività sociali d'interesse generale e solo se direttamente connesse al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità e di promozione sociale e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

## **II - PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

### **Art.4 - PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Il Fondo Patrimoniale ai fini del riconoscimento della Personalità Giuridica da parte della Regione Umbria è pari ad euro 15.000 (quindicimila).

Le entrate dell'Associazione, che costituiscono il Fondo di Gestione, sono costituite:

- a) dalle quote associative ed altri eventuali versamenti da parte degli associati;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) dagli introiti derivanti da rapporti di sponsorizzazione, pubblicità, utilizzo di immagine, marchi, altri segni distintivi;
- d) da contributi pubblici e privati, e ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- e) da proventi di eventuali attività economiche gestite in via secondaria e strumentale per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art.2 e per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 e 3, del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.5 - ESERCIZI SOCIALI**

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il termine di chiusura dell'esercizio dovrà essere redatto il bilancio preventivo per l'anno successivo e dovrà essere sottoposto all'Assemblea degli associati per la relativa approvazione.

Entro il mese di aprile di ogni anno dovrà essere redatto il bilancio consuntivo e dovrà essere sottoposto all'Assemblea degli associati per la relativa approvazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Associazione. Gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione di missione.

I bilanci dovranno essere depositati almeno 15 giorni prima della data della relativa Assemblea di approvazione perché i soci possano prenderne preventiva visione.

In ogni caso, la consistenza del bilancio preventivo non costituisce parametro vincolante e inderogabile.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

### **III - ASSOCIATI**

#### **Art.6 - REQUISITI PER L'ASSOCIAZIONE**

Nel rispetto dei limiti previsti dall'art.35, 1° comma, D.Lgs. 117/2017, possono essere associati tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnano per consentirne la realizzazione.

Possono inoltre rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo Settore con o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima che delibera sulle domande non accolte, il quale, se non appositamente convocato, si esprime in occasione della prima successiva convocazione.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di associato, come pure le quote ed i contributi associativi, sono intrasmissibili; il contributo associativo non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al minimo stabilito dall'art.35, primo comma, D.Lgs. 117/2017 – sette persone fisiche o tre APS- esso deve essere reintegrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un altro settore di esso.

#### **Art.7 - DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati:

- hanno l'obbligo di:
  - (i) concorrere fattivamente alla realizzazione degli scopi associativi;

- (ii) versare la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo;
- (iii) rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Associazione;
- hanno il diritto di:
  - (i) intervenire e esprimere il voto in assemblea, purchè in regola con versamento della quota associativa annuale;
  - (ii) essere eletti alle cariche associative;
  - (iii) partecipare alle iniziative ed alle attività gestite dalla Associazione.

Per lo svolgimento delle proprie attività ed iniziative d'interesse generale l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera prestata dai propri Associati in forma volontaria, occasionale, libera e gratuita; gli Associati, al fine di concorrere alla realizzazione degli scopi

Associativi hanno titolo ad utilizzare le strutture e i mezzi di cui l'Associazione dispone.

Gli associati volontari che prestano l'attività in favore dell'Associazione non possono essere retribuiti nemmeno dai beneficiari ed hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività sociale prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo valutata la situazione finanziaria dell'Associazione. Non sono ammessi rimborsi forfettari di alcun genere.

Non sono volontari i soci che occasionalmente coadiuvano gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare agli associati soci volontari contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta e per responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs n.117/2017 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art.8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

La qualità di associato si perde per recesso, decesso, morosità o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati per gravi motivi (a titolo esemplificativo:

compimento di attività pregiudizievoli alla Associazione e incompatibili con i suoi scopi; violazioni gravi delle norme statutarie e/o regolamentari).

Gli effetti della morosità saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art.24 del Codice Civile. In ogni caso il socio decade per morosità al mancato rinnovo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

#### **IV- AMMINISTRAZIONE**

##### **Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri, espressione dei Rioni e della società economica e culturale della Città, con durata in carica per 3 (tre) anni.

Ciascuna delle cinque associazioni rionali della Città (Porta Eburnea, Porta Sant'Angelo, Porta San Pietro, Porta Santa Susanna e Porta Sole) designa un proprio rappresentante in seno al Consiglio, che ne costituisce membro di diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati e/o persone fisiche designate da enti associati. E' auspicabile la presenza tra i Consiglieri di almeno due rappresentanti di Istituzioni accademiche della città di Perugia socie dell'Associazione.

Potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune di Perugia nominato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento interno, chiedendone la conferma alla prima assemblea annuale. Sarà nominato Consigliere, per cooptazione, il primo non eletto. L'incarico di consigliere è gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate.

##### **Art.10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE**

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

##### **Art.11 - MODALITA' FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per la stesura del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.12 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo, conformemente a quanto previsto dal presente Statuto, procede pure alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ed alla loro presentazione all'assemblea; alla individuazione di collaboratori e/o dipendenti determinandone la retribuzione; alla determinazione delle quote associative annuali; all'affidamento della direzione artistica.

#### **Art.13 - POTERI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

E' fatto divieto ai Consiglieri di assumere compiti di amministrazione in associazioni aventi come scopo quello di altre rievocazioni storiche, salvo Associazioni regionali o nazionali che le riuniscano e di cui faccia parte Perugia1416.

La carica degli Amministratori è gratuita, salvo il rimborso spese sostenute e documentate.

### **V - ASSEMBLEA**

#### **Art.14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, e alternativamente mediante pubblicazione sul sito web, comunicazione a mezzo posta elettronica, affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea degli Associati può altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art.20 del Codice Civile.

L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Perugia. In casi di emergenza conclamata sarà valida l'Assemblea tenuta in video-conferenza.

#### **Art.15 - POTERI ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli Associati delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto. Sulle modifiche dello Statuto delibera l'Assemblea degli Associati in seduta Straordinaria.

#### **Art.16 - FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati regolarmente ammessi e che siano in regola con il pagamento delle quote; ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati; ciascun associato non può rappresentare più di tre associati.

La delega non può essere conferita a componenti il Consiglio Direttivo.

#### **Art.17 - PRESIDENZA ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se necessari, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

#### **Art.18 - QUORUM**

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice Civile.

In deroga a quanto previsto dal 2° comma del predetto articolo ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto deve essere deliberata, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di intervento a termini del precedente art.16. e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **VI – CONTROLLO E REVISIONE - LIBRI - PROBIVIRI**

#### **Art.19 - ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea degli associati, nomina un organo di controllo, il quale può rivestire alternativamente la forma monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di

cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo può essere nominato anche qualora la legge non lo imponga ma l'Assemblea lo ritenga opportuno; in tal caso i componenti del predetto organo possono essere scelti anche tra categorie di soggetti differenti da quelle di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Si applica in ogni caso l'articolo 2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 32 D.Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché svolge funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; esercita le funzioni di controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### **Art.20 - REVISORE LEGALE DEI CONTI O COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI**

L'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno ovvero sia obbligatorio in virtù di disposizioni di legge, potrà nominare un Revisore Legale dei Conti oppure una Società di Revisione.

Al Revisore o alla Società di Revisione spetterà la vigilanza contabile dell'Associazione; in particolare, dovrà redigere la relazione al bilancio consuntivo annuale.

#### **Art.21 - LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI**

L'Associazione, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 15, D.Lgs. 117/2017, è obbligata alla corretta e puntuale tenuta dei seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali dandone preavviso agli amministratori e comunque secondo modalità che non violino regole e principi di privacy e non arrechino intralcio alle normali attività di gestione.

#### **Art.22 - PROBIVIRI**

L'Assemblea elegge tra gli associati, contestualmente alle altre cariche, il Collegio dei Probiviri, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, che dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il potere, con decisione scritta e motivata, di irrogare agli associati le sanzioni disciplinari dell'ammonizione e della sospensione.

## **VII - REGOLAMENTI E SCIoglIMENTO**

### **Art.23 - SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo è deliberato dall'Assemblea; lo scioglimento avviene in caso di esaurimento delle attività, sopravvenuta impossibilità a conseguirle, venuta meno della pluralità degli associati, perdita del patrimonio, prolungata inattività.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe di promozione sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ([art.9 D.Lgs. 117/2017](#)).

### **Art.24 - REGOLAMENTI**

L'Associazione può dotarsi di Regolamenti che disciplinino più in dettaglio la vita associativa.

I Regolamenti che erano della Associazione 1416 sono modificati per adattarsi alla APS senza obbligo di approvazione dall'Assemblea, ma con il semplice intervento nelle modifiche da parte del Consiglio Direttivo.

### **Art.25 - NORMA GENERALE**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed in particolare al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia, in particolare al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.